



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Giuseppe Tango nella causa iscritta al n. 6767/2015 R.G.L. promossa

D A

GA

rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Tardino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo n. 44

- ricorrente -

C O N T R O

CURATELA FALLIMENTARE DELLA CS.R.L.

in persona del curatore pro tempore.

- resistente -

All'udienza del 17.1.2017 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

D I S P O S I T I V O

Rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese.

NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN

FATTO

-premesse che con ricorso depositato l'8.6.2015, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la s.r.l. C, proponendo ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 51, l. 92/2012 avverso l'ordinanza depositata il 7.5.2015 con cui questo Tribunale aveva rigettato l'impugnativa di licenziamento da lei proposta;

Tribunale di Palermo  
Sezione Lavoro

N° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Registro Sentenze Lavoro

Cron. \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_

Rilasciata spedizione in  
forma esecutiva all'Avv.

per \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

- premesso altresì che all'udienza del 25.2.2016 il presente giudizio veniva dichiarato interrotto, stante l'intervenuto fallimento della C s.r.l., dichiarato con sentenza n. 139/2016 del Tribunale di Roma - sez. fallimentare;

-premessso ancora che con ricorso in riassunzione depositato l'1.3.2016, la parte ricorrente ribadiva le domande già formulate nell'originario ricorso in opposizione;

-premessso infine che la parte opposta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.

-rilevato che, così instauratasi la lite, senza alcuna attività istruttoria, concesso termine per note alla parte costituita, all'udienza del 19.1.2017 la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.

#### DIRITTO

-considerato che, come emerge dagli atti, con sentenza n. 139/2016 il Tribunale di Palermo, sez. Fallimentare, ha dichiarato il fallimento della C s.r.l.;

-rilevato che la Suprema Corte di legittimità, in piena ortodossia esegetica rispetto a quanto sancito da Cass. nn. 7129/2011 e 4051/2004, ha statuito che, se il lavoratore agisce in giudizio chiedendo la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della *par condicio credito rum* (Cass. n. 16264/2013);

-rilevato che, di contro, non possono essere adottate nei confronti della parte convenuta pronunce avente contenuto risarcitorio (cfr. *ex multis*, Cass. n.19271/2013), sicché deve affermarsi l'infondatezza e improcedibilità di tali domande spiegate nei confronti della parte convenuta;

-rilevato, nel merito, che l'impugnativa del licenziamento riproposta in questa fase di opposizione dalla ricorrente è infondata anzitutto sulla scorta delle argomentazioni già adottate da questo Tribunale nell'ordinanza depositata il 7.5.2015;

-considerato che la ricorrente è stata licenziata per “sopraggiunti limiti di età e conseguente collocamento pensionistico con decorrenza dal 30/09/2014” e ha impugnato il licenziamento sotto il profilo della violazione dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 201/2011, che incentiva la permanenza al lavoro fino ai settant'anni del lavoratore che abbia conseguito i requisiti minimi per conseguire la pensione di vecchiaia;

-rilevato che sul punto la Sezione Unite della Cassazione hanno stabilito con sentenza n. 17589/2015 che “in materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino ai settanta anni di età”;

- rilevato, in altri termini, che non sussiste un diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni, in quanto la norma offre solo la “possibilità che, grazie all'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla disciplina del settore”, ma sempreché vi sia una concorde valutazione delle parti (datore di lavoro e dipendente) “sulla base di una reciproca valutazione di interessi”;

-ritenuto al riguardo che l'operatività della norma di cui all'art. 24, comma 4, d.l. n. 201/2011 non possa, pertanto, prescindere dall'assolvimento da parte del lavoratore dell'onere di provare la sussistenza di un accordo tra questi e il datore di lavoro in ordine alla prosecuzione dell'attività lavorativa fino al settantesimo anno di età;

-ritenuto che, nel caso di specie, non risulta raggiunta la prova sull'avvenuto accordo tra la ricorrente e la C s.r.l. (né gli articolati di prova formulati in ricorso sono tendenti a dimostrare tale circostanza ma soltanto la manifestazione unilaterale, da parte della ricorrente, alla prosecuzione dell'attività lavorativa);

-ritenuto che contrari argomenti non possono desumersi dal fatto che la ricorrente sia stata assunta quando aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno di età, non essendo possibile inferire da tale circostanza un comportamento concludente del datore di lavoro da cui possa evincersi, in maniera inequivoca, la volontà di accettare un'implicita proposta della lavoratrice alla prosecuzione dell'attività lavorativa ovvero di rinunciare al proprio diritto di recedere *ad nutum*, essendo il suddetto comportamento idoneo ad attestare con certezza, unicamente, la volontà datoriale di instaurare un rapporto lavorativo sul presupposto che si versasse nell'area della libera recedibilità;

- ritenuta l'inammissibilità della domanda di nullità ai sensi dell'art. 4, l. n. 108/1990 proposta per la prima volta in questa fase di opposizione;

ritenuto, infatti, che nel corso del rito disciplinato dalla l. 92/2012 non è in alcun modo ammissibile, in sede di opposizione, il mutamento delle ragioni poste a fondamento della domanda né tantomeno la proposizione di domande nuove;

rilevato che - come evidenziato dalla Suprema Corte di legittimità - “come nel rito generale del lavoro, mentre è consentita, previa autorizzazione del giudice, la modificazione della domanda (*emendatio libelli*), non è ammissibile la domanda nuova per mutamento della *causa petendi*, ossia per introduzione di un tema dell'indagine di fatto completamente diverso” (cfr. Cass. n. 19142/2015);

-ritenuto che ogni indagine d'ufficio al riguardo è preclusa al giudice, avendo la giurisprudenza di legittimità insegnato che il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto va coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di

rigetto della pretesa attorea (ad esempio, di esecuzione di un atto nullo), non anche quando sia invece la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio, giacché in tal caso l'invalidità dell'atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea (cfr. Cass. n. 15093/2009);

ritenuto che il ricorso, sulla scorta delle precedenti considerazioni, vada dunque respinto;

rilevato che la mancata costituzione in giudizio del convenuto esime dall'adozione di alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo, il 19.1.2017

IL CASO .it  
IL GIUDICE  
Giuseppe Tango